

**Tribunale di Verona – Sentenza 2 novembre 2011 –
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

- *omissis* -

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Con atto di citazione notificato il 24/1/09 (che si richiama *per relationem*) la R. T. G. di P.G. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ..omissis.. del Tribunale di Verona, con cui le era stato ingiunto di pagare alla G. srl la somma complessiva di € 81.450,79, di cui: € 12.172,74 a titolo royalties e contributi spese dovuti dall'opponente in base al contratto di affiliazione commerciale stipulato dalle parti il 15/4/03 e non pagate dal novembre 2004 all'aprile 2006; € 2.318,05 a titolo di rimborso delle spese di biglietteria effettuate dall'opponente tra il 16/11/04 ed il 30/11/04; € 66.960 a titolo di penale, dovuta ai sensi della lettera N del punto 6 del contratto di affiliazione, a fronte della risoluzione del contratto stesso comunicata dall'opposta sul presupposto dell'inadempimento dell'opponente all'obbligazione di pagare le royalties ed i contributi su indicati.

In particolare, l'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta agli obblighi di assistenza commerciale e di pubblicizzazione del marchio, deducendo di aver comunicato per questo motivo il recesso dal contratto già con missiva del 3/12/04 ed ha quindi chiesto l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1439 cc e 8 L. n. 129/04, la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda di pagamento dell'opposta e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti, pari alle spese sostenute in esecuzione del contratto e ai mancati guadagni, quantificandone l'ammontare nella somma complessiva di € 72.378,07

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/4/09 (che si richiama *per relationem*) si è costituita in giudizio la G. S.r.l. ed ha contestato le domande dell'attrice, deducendo dettagliatamente tutte le campagne pubblicitarie effettuate nell'interesse degli affiliati (pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta e documenti nn. 3,4,5,6,7,8,9, 10 del fascicolo di parte), nonché le attività di formazione, consulenza ed assistenza messe a loro disposizione (pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e documenti 9,10,12 del fascicolo della fase monitoria e da 12 a 35 del fascicolo di parte del giudizio di opposizione).

Sulla base di tali deduzioni l'opposta ha contestato la configurabilità di un proprio inadempimento al contratto di affiliazione, ha ribadito il carattere ingiustificato del rifiuto di pagamento delle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo (E. 710,40 come da fattura n. 4829 del 22.11.2004, E. 893,34, come da fattura n. 5162 del 14.12.2004, E. 698,40 come da fattura n. 255 del 11.01.2005, E. 698,40 come da fattura n. 772 del 16.02.2005, E. 698,40 come da fattura n. 1183 del 16.03.2005, E. 698,40 come da fattura n. 1627 del 21.04.2005, E. 698,40 come da fattura n. 2070 del 24.05.2005, E. 698,40 come da fattura n. 2525 del 24.06.2005, E. 698,40 come da fattura n. 2999 del 25.07.2005, E. 698,40 come da fattura n. 3460 del 24.08.2005, E. 698,40 come da fattura n. 3911 del 21.09.2005, E. 698,40 come da fattura n. 4360 del 20.10.2005, E. 698,40 come da fattura n. 4796 del 25.11.2005, E. 698,40 come da fattura n. 5250 del 23.12.2005, E. 698,40 come da fattura n. 244 del 23.01.2006, E. 698,40 come da fattura n. 630 del 21.02.2006, E. 698,40 come da fattura n. 1120 del 17.03.2006, E. 93,00 come da fattura n. 2094 del 23.05.2006, E. 2.318,05 per biglietteria dal 16.11.2004 al 30.11.2004) ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente.

L'opposta, inoltre, deducendo che l'opponente aveva continuato ad utilizzare il marchio G., anche nel periodo successivo al recesso comunicatole con missiva del 28.04.2006, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per questa condotta di concorrenza sleale.

Orbene, va innanzi tutto dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona in ordine a quest'ultima domanda proposta (sotto forma di *reconventio reconventionis*) dall'opposta, in quanto le domande dirette a far valere l'illecita appropriazione di segni distintivi rientrano nella competenza funzionale delle Sezioni Specializzate di Diritto Industriale, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 30/05.

Quanto al merito dell'opposizione, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento, e delle conseguenti domande riconvenzionali (di "annullamento" del contratto e di risarcimento danni) proposte dall'opponente, atteso che: a) l'opponente ha formulato l'eccezione nell'atto di citazione in modo del tutto generico; b) l'opposta nella comparsa di costituzione e risposta ha allegato in modo dettagliato le numerose attività poste in essere di adempimento degli obblighi di pubblicizzazione del marchio e di formazione ed assistenza nei confronti degli affiliati; c) nella successiva fase di definizione del *thema decidendum* e *probandum* l'opposta non ha preso posizione su tali deduzioni, per cui, in difetto di specifica contestazione, devono ritenersi provate; d) l'espletamento delle attività indicate nella comparsa di costituzione e

risposta consente di ritenere adempiuti da parte dell'affiliante gli obblighi di pubblicizzazione del marchio e di formazione ed assistenza nei confronti degli affiliati.

Ciò posto, deve peraltro ribadirsi in questa sede il giudizio sommario espresso nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. dell'11/11/09 circa l'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, in conseguenza della lettera di recesso comunicata dall'opponente il 3/12/04.

Al riguardo va infatti rilevato che: 1) l'opponente ha comunicato la risoluzione del (*rectius*: il recesso dal) contratto con missiva del 3/12/04; 2) non risulta alcuna comunicazione di risposta dell'opposta fino alla raccomandata del 28/4/06; 3) non risulta alcuna comunicazione diretta specificamente all'opponente da parte dell'opposta nel lasso di tempo ricompreso tra le due missive su indicate; 4) non risulta la comunicazione all'opponente delle fatture emesse dall'opposta in tale lasso di tempo; 5) l'opposta, dopo il recesso del 3/12/04 non ha richiesto all'opponente il rilascio di una nuova fideiussione per la prosecuzione del rapporto, posto che la fideiussione originaria era stata già restituita il 3/5/04.

Tenuto conto di tali rilievi, dal comportamento dell'opposta nel periodo successivo al ricevimento della comunicazione recesso del 3/12/04 può ragionevolmente desumersi un'accettazione *per facta concludentia* del recesso dell'opponente.

Il contratto di affiliazione del 15/4/03 deve quindi ritenersi risolto consensualmente nel dicembre 2004, con la precisazione che "in tema di scioglimento del contratto, la risoluzione consensuale dello stesso non costituisce materia di eccezione in senso proprio, ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che, se ed in quanto rilevante ai fini del decidere, può essere accertato di ufficio dal giudice (Cass. 24802/06).

Circa gli effetti di tale risoluzione, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: a) "poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, cod. civ., alla stessa non consegue il ripristino delle "status quo ante", che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto" (v. Cass. n. 5065/93); b) in altri termini "il negozio risolutorio ha, per sua natura, efficacia "ex nunc", nel senso che da esso deriva la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario relative alla prosecuzione del rapporto, onde non può configurarsi responsabilità in relazione al mancato adempimento delle ulteriori prestazioni previste; nessun effetto liberatorio,

invece, esplica la risoluzione consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per un corretto adempimento relativo a prestazioni già eseguite, ovvero per danni cagionati da comportamenti accessori in cui una delle parti possa incorrere nell'esecuzione dello stesso accordo risolutorio" (Cass. n. 7270/97).

Dall'accertamento della risoluzione consensuale del contratto e dall'affermazione della sua operatività *ex nunc* consegue che deve escludersi la debenza da parte dell'opponente: a) della penale prevista dalla lettera N punto 6 del contratto di affiliazione, in quanto la risoluzione consensuale del contratto esclude la configurabilità di una risoluzione dell'affiliante *ex art. 1456 c.c.* (individuata quale presupposto per l'esigibilità della penale stessa); b) dei corrispettivi contrattuali maturati dall'affiliante a decorrere dal gennaio 2005.

Per converso va invece affermata la debenza dei corrispettivi maturati fino al dicembre 2004, e precisamente la somma di € 710,40 per la fattura n. 4829/04 (emessa per diritti marchio e contributi relativi al mese di novembre), la somma di € 893,34 per la fattura n. 5162/04 (emessa per diritti marchio e contributi relativi al mese di dicembre) e la somma di € 2318,05 per rimborso biglietti riferibili al periodo 16/11/04-30/11/04, con la precisazione che i fatti costitutivi di tali crediti e la loro quantificazione non sono stati contestati dall'opponente entro la fase di definizione del *thema decidendum* e possono ritenersi provati.

Ne consegue che la domanda di pagamento proposta con il ricorso monitorio deve giudicarsi fondata limitatamente all'importo di € 3921,79, oltre interessi moratori convenzionali, pari al *prime rate* ABI maggiorato di tre punti, dalle singole scadenze delle fatture, per i primi due crediti, e dalla domanda, per il credito derivante dal rimborso dei biglietti.

Pertanto, previa revoca del decreto opposto, l'opponente va condannata al pagamento della somma su indicata.

La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

-omissis-